



UNIONE OPERAIA ESCURSIONISTI ITALIANI

STATUTO

Il primo Statuto era composto da 8 articoli ed 1 transitorio.

Art. 1 - La Costituzione.

Art. 2 - Gli scopi dell'Unione.

- * Diffusione della Conoscenza della Montagna.
- * L'utilità fisica dell'Escursionismo.
- * Far Godere a molti le Bellezze Naturali.
- * Propaganda a favore delle vacanze operaie.
- * Lotta contro il vizio del gioco d'azzardo e dell'alcolismo.
- * Togliere gli operai dalle bettole e dalle osterie.
- * Istituzione di nuove Sezioni in Italia.
- * Riduzione dei prezzi per l'equipaggiamento, carte topografiche, itinerari, pubblicazioni, soggiorni, capanne e rifugi alpini, viaggi.

Art. 3 - Soci: modalità ed adempimenti.

Art. 4 - Numero minimo: 10 Soci per costituire una Sezione.

Art. 5 - Quote annue: Lire UNA e £. 0,25 per i famigliari, da versare entro il 15 gennaio.

Art. 6 - Composizione del CONSIGLIO DIRETTIVO: 5 consiglieri; 3 sindaci revisori; Modalità e Nomine Annuali.

Art. 7 - L'ASSEMBLEA: ordinariamente convocata in Montagna; valida comunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 8 - PROGRAMMA GITE: il Consiglio lo deve presentare all'inizio di ogni mese.

- * con le modalità di partecipazione, spesa ed itinerari.
- * Mete preferibilmente lontane da Alberghi, Osterie, ecc. ecc.
- * Abituare a portare con sé il vitto, per ridurre la spesa al solo biglietto di viaggio, proibito portare bevande alcoliche.

Art. transitorio: il Consiglio Direttivo dovrà apportare, entro un anno le modifiche al presente Statuto.